Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Autorità nazionale - UAMA
Il Direttore

Prot. n. 30816

Roma, 18 dicembre 2019

Oggetto: Direttiva sulle intermediazioni ed operazioni connesse.

Nota indirizzata a:

Gli operatori iscritti al Registro Nazionale delle Imprese del settore dei materiali d'armamento

e p.c.

DIS-UCSe
Piazza Dante 25
00185 Roma

AIAD
Via Nazionale, 5
00184 Roma

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma

Tenuto conto della necessità di aggiornare e semplificare, dirimendo dubbi interpretativi, le procedure che disciplinano la materia delle intermediazioni, si forniscono indicazioni per il corretto inquadramento delle relative istanze sia in ambito comunitario sia con Paesi terzi.

Principî generali

Con la riforma della legge 9 luglio 1990 n° 185 ad opera del decreto legislativo n° 105/2012, è stato introdotto nell'ordinamento nazionale l'istituto dell'intermediazione nel campo dei materiali d'armamento (art. 01 comma 1 lettera p) che recita:

«attività di intermediazione»: *attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:*

1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;

2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo.

Si tratta quindi di un'operazione finanziaria cui è collegata una movimentazione di materiali d'armamento che generalmente non sono in possesso della società intermediante ma delle società intermediate. L'analisi delle varie fattispecie coinvolge pertanto in via primaria il flusso finanziario ed in via secondaria il flusso

dei materiali al quale è spesso associata una autorizzazione di movimentazione. Tutti gli articoli citati nel testo per i quali non viene specificata la norma di appartenenza si riferiscono alla l. 185/90 e ss.mm..

Possibili tipologie di intermediazioni:

Esempio 1

Una società italiana A acquista beni da altra società italiana B che dovrà consegnare i beni ad un cliente C stabilito in un **Paese UE** o **NATO**.

Flusso finanziario:
la società A paga la società B e incassa dal soggetto C.
La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

- La società B dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di trasferimento intracomunitario in caso di **Paese destinatario UE (es. 1a).**
- La società B dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato alle trattative contrattuali e all'autorizzazione di esportazione definitiva in caso di **Paese destinatario NATO (es. 1b)**.

Procedimento autorizzativo principale:
la società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art.11, con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 9 comma 4 in quanto una delle società intermediate - nell'esempio società C - è stabilita in un Paese UE (es. 1a) o NATO (es. 1b). Per la società intermediante è irrilevante se si tratti di una delle due tipologie di Paese.

Procedimento autorizzativo secondario **(Paese UE)**:

Nel caso in cui la società C destinataria della merce (intermediata rispetto ad A) sia stabilita in un Paese UE, la società italiana B deve chiedere un'autorizzazione di trasferimento intracomunitario ai sensi dell'art. 10 bis per il trasferimento dei materiali dall'Italia verso il Paese UE (es. 1a).

Per questa fattispecie non è prevista alcuna autorizzazione alle trattative contrattuali.

Esempio 1a

Procedimento autorizzativo secondario **(Paese NATO)**:

Nel caso in cui la società C destinataria della merce (intermediata rispetto ad A) sia stabilita in un Paese NATO non UE, la società italiana B deve chiedere

un'autorizzazione di esportazione definitiva ai sensi dell'art.11 per l'esportazione dei materiali dall'Italia verso il Paese NATO non UE (es. 1b).

Preliminarmente la società B dovrà chiedere un'autorizzazione alle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 9 comma 4 rilasciata dal Ministero della Difesa (competente per le trattative per i Paesi NATO).

Esempio 1b

Esempio 2

Una società italiana A acquista beni da altra società italiana B che dovrà consegnare i beni al cliente C stabilito in un **Paese terzo non NATO.**

Flusso finanziario:

la società A paga la società B e incassa dal soggetto C.

La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

La società B dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato alle trattative contrattuali e all'autorizzazione di esportazione definitiva.

Procedimento autorizzativo principale:

La società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art. 11, con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione economica ai sensi dell'art. 9 comma 2 (competente per le trattative per i **Paesi terzi non NATO) (es. 2)**.

Procedimento autorizzativo secondario:

Nel caso in cui la società C destinataria della merce (intermediata rispetto ad A) sia stabilita in un Paese terzo non NATO, la società italiana B deve chiedere un'autorizzazione per l'esportazione definitiva ai sensi dell'art. 11 per l'esportazione dei materiali dall'Italia verso il **Paese terzo non NATO (es. 2)**.

Preliminarmente la società B dovrà chiedere un'autorizzazione alle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 9 comma 2 rilasciata dall'Autorità nazionale - UAMA (competente per le trattative per i **Paesi terzi non NATO**).

Esempio 2

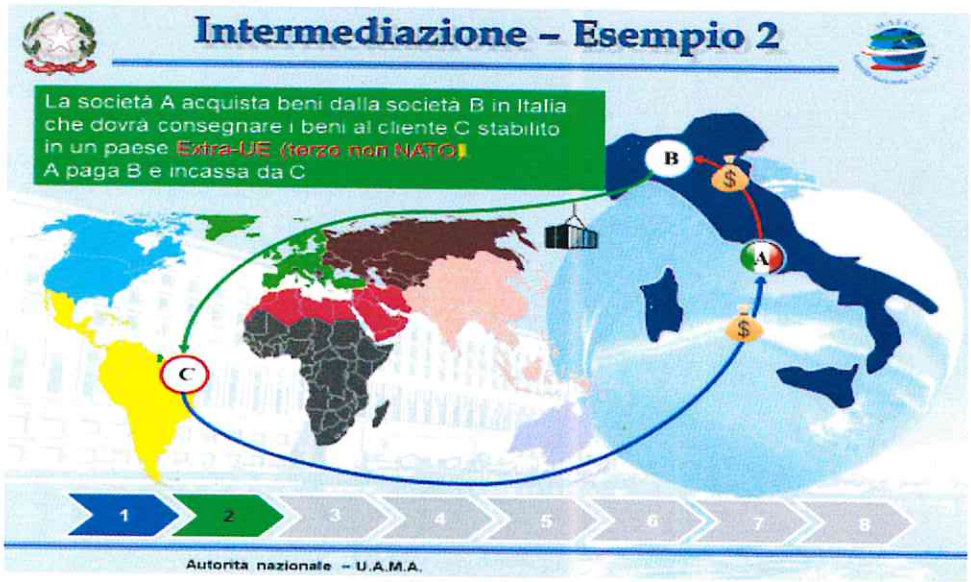

Esempio 3

Una società italiana A acquista beni dalla società estera B situata in un **Paese NATO (es. 3a)** o **UE (es. 3b)** che consegna ad altra società estera C nel medesimo **Paese NATO (es. 3a)** o **UE (es 3b).**

Flusso finanziario:

la società A paga la società B e incassa dal soggetto C.

La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

Le società B e C non dovranno procedere ad alcuna dichiarazione ex art. 27 in quanto società estere.

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art.11 con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 9 comma 4 (competente per le trattative per i **Paesi NATO, es. 3a**, o **Paese UE, es. 3b**).

Procedimento autorizzativo secondario:

nessuna autorizzazione alla movimentazione dei materiali deve essere richiesta all'Autorità nazionale - UAMA per la movimentazione del materiale tra le società intermediate - nell'esempio società B e C - in quanto le stesse sono società estere.

Esempio 3a

Esempio 3b

Esempio 4

Una società italiana A acquista beni dalla società estera B situata in un Paese terzo non NATO che consegna ad altra società estera C nel medesimo **Paese terzo non NATO (es. 4a)** o in altro **Paese NATO (es. 4b)** o **UE (es. 4c).**

Flusso finanziario:

la società A paga la società B e incassa dal soggetto C.

La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

Le società B e C non dovranno procedere ad alcuna dichiarazione ex art. 27 in quanto società estere.

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art.11, con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata dall'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9 comma 2 (competente per le trattative per i **Paesi terzi non NATO**). Rileva pertanto l'ubicazione di una delle società intermediate - nell'esempio società B - in un Paese terzo non NATO, rispetto all'ubicazione della seconda società intermediata - nell'esempio società C - che potrà essere stabilita nel medesimo **Paese terzo non NATO (es. 4a)** o in altro **Paese NATO (es. 4b)** o **Paese UE (es. 4c)**, senza che ciò modifichi l'inquadramento delle trattative succitato (criterio assorbente e preminente).

Procedimento autorizzativo secondario:

Nessuna autorizzazione alla movimentazione dei materiali deve essere richiesta all'Autorità nazionale - UAMA per la movimentazione del materiale tra le società intermediate - nell'esempio società B e C - in quanto le stesse sono società estere.

Esempio 4a

Esempio 4b

Esempio 4c

Esempio 5

La società italiana A vende a una società estera **B1 (Paese UE)** o **B2 (Paese NATO)** o **B3 (Paese terzo non NATO)**. La società B1/B2/B3 a sua volta dispone la consegna dei beni dalla società A alla società C, entrambe situate sul territorio italiano.

Flusso finanziario:

la società italiana A incassa dalla società B1 o B2 o B3. La società italiana A procede alla dichiarazione ex art. 27 bis inviando il modulo di cui all'allegato a) direttamente all'Autorità nazionale - UAMA, sez. controlli e sanzioni, via Pec all'indirizzo uama.mae@cert.esteri.it.

Tale procedura è prevista per tutti i flussi da e verso uno stato estero collegati a forniture di materiali d'armamento sul territorio nazionale da parte di società italiane, in attesa degli appositi sviluppi informatici del portale MAECI-MEF.

Il procedimento è in linea con quanto previsto dalla Direttiva n 20468 del 19 giugno 2018, secondo cui tali fattispecie di transazioni finanziarie non rientrano nel novero delle operazioni disciplinate direttamente dalla l. 185/90.

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A non deve richiedere alcuna autorizzazione di intermediazione.

Procedimento autorizzativo secondario:

le società italiane A e C non devono richiedere alcuna autorizzazione per la movimentazione del materiale, che avviene esclusivamente sul territorio nazionale e quindi non è disciplinata direttamente dalla l. 185/90.

Esempio 5

Esempio 6

La società italiana A acquista dalla società **B1 (Paese UE)** o **B2 (Paese NATO)** o **B3 (Paese terzo non NATO)**. La società B1/B2/B3 dispone che il proprio fornitore (succursale) italiano - nell'esempio società C - consegni ad altra società italiana - nell'esempio società D.

Flusso finanziario:

la società italiana A paga la società B1/B2/B3. B1/B2/B3 paga il fornitore C. Le società italiane A e C procedono alla dichiarazione ex art. 27 bis inviando il modulo di cui all'allegato a) direttamente all'Autorità nazionale - UAMA, sez. controlli e sanzioni, via Pec all'indirizzo uama.mae@cert.esteri.it.

Tale procedura è prevista per tutti i flussi da e verso uno stato estero collegati a forniture di materiali d'armamento sul territorio nazionale da parte di società italiane, in attesa degli appositi sviluppi informatici del portale MAECI-MEF.

Il procedimento è in linea con quanto previsto dalla Direttiva n. 20468 del 19 giugno 2018, secondo cui tali fattispecie di transazioni finanziarie non rientrano nel novero delle operazioni disciplinate direttamente dalla l. 185/90.

La società italiana D non deve procedere ad alcuna dichiarazione finanziaria (le operazioni finanziarie tra banche italiane e relative a movimentazioni di materiale d'armamento sul territorio nazionale, sono espressamente escluse dall'applicazione dell'art. 27 dalla Direttiva MEF n. 58988 del 22 luglio 2015 e s.m.).

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A non deve richiedere alcuna autorizzazione di intermediazione.

Procedimento autorizzativo secondario:

le società italiane A, C e D non devono richiedere alcuna autorizzazione per la movimentazione del materiale, che avviene esclusivamente sul territorio nazionale e quindi non disciplinata direttamente dalla l. 185/90.

Esempio 6

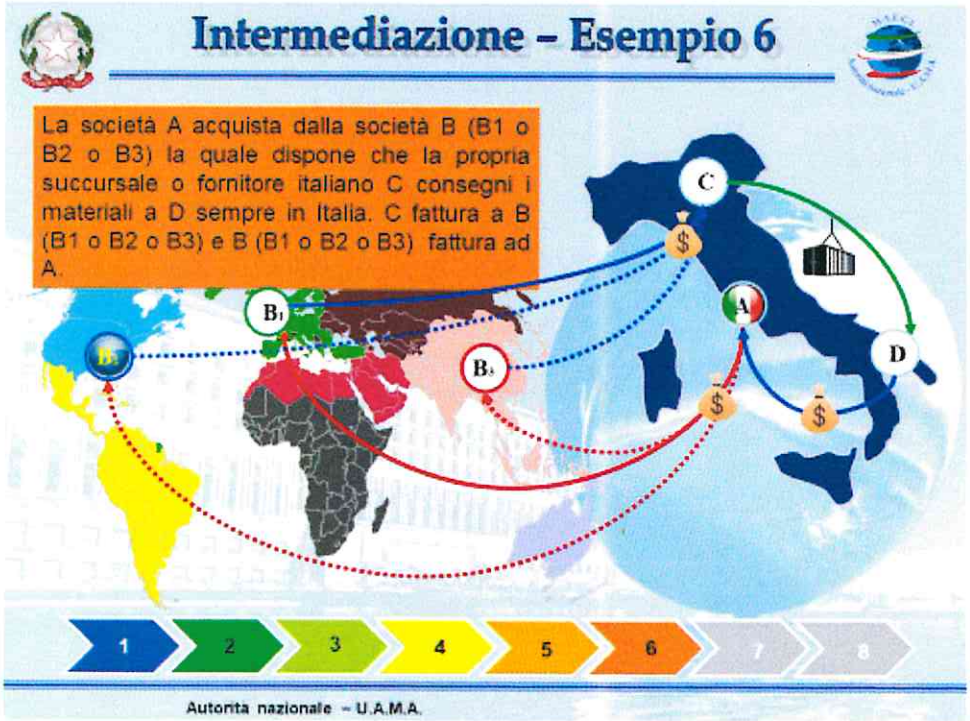

Esempio 7

La società italiana A dispone la riparazione di un materiale d'armamento dal cliente B verso il riparatore C situati nel medesimo Paese (**NATO es. 7a**, **UE es. 7b**, **Paese terzo non NATO es. 7c**).

Flusso finanziario:

la società A paga la società C e incassa dal cliente B.

La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

Le società B e C non dovranno procedere ad alcuna dichiarazione ex art. 27 in quanto società estere.

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art. 11 con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata

- dall'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9 comma 2 nel caso 7c (società B e C intermediate stabilite in un **Paese terzo non NATO**);
- dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 9 comma 4, nei casi 7a e 7b (società B e C intermediate stabilite in un **Paese NATO o UE)**.

Procedimento autorizzativo secondario:

nessuna autorizzazione alla movimentazione dei materiali deve essere richiesta all'Autorità nazionale - UAMA per la movimentazione del materiale tra le società intermediate - nell'esempio società B e C - in quanto le stesse sono società estere.

Esempio7a

Esempio 7b

Esempio 7c

Esempio 8

La società italiana A dispone la riparazione di materiale d'armamento dal cliente B (**UE o NATO o Paese terzo non NATO**) verso il riparatore C (**UE o NATO o Paese terzo non NATO**).

Flusso finanziario:

la società A paga la società C e incassa dal cliente B.

La società A dovrà procedere alla dichiarazione ex art. 27 mediante il codice per il MEF collegato all'autorizzazione di intermediazione.

Le società B e C non dovranno procedere ad alcuna dichiarazione ex art. 27 in quanto società estere.

Procedimento autorizzativo principale:

la società italiana A deve chiedere un'autorizzazione di intermediazione per i soli flussi finanziari ai sensi dell'art.11 con preliminare richiesta di autorizzazione alle trattative contrattuali rilasciata

- dall'Autorità nazionale - UAMA ai sensi dell'art. 9 comma 2 nel caso in cui almeno una delle società intermediate sia stabilita in un **Paese terzo non NATO** (criterio assorbente e preminente).
- dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 9 comma 4 nei casi in cui nessuna delle società intermediate sia stabilita in un **Paese terzo non NATO**).

Procedimento autorizzativo secondario:

nessuna autorizzazione alla movimentazione dei materiali deve essere richiesta all'Autorità nazionale - UAMA per la movimentazione del materiale tra le società intermediate - nell'esempio società B e C - in quanto le stesse sono società estere ed i materiali seguiranno i procedimenti autorizzativi del Paese delle sedi societarie.

Esempio 8 (uno dei possibili casi)

Le fattispecie sopra esaminate non necessariamente esauriscono tutti i possibili casi di intermediazione ma ne forniscono i principi base da applicare ad altre eventuali casistiche.

Intermediazione nei casi di movimentazione di materiale da Paese estero ad altro Paese estero:

In tutti i casi di autorizzazione di intermediazione che prevedono, nei procedimenti secondari, la movimentazione di materiale da Paese estero ad altro Paese estero (indipendentemente dalla qualifica del Paese), la società richiedente l'istanza autorizzativa di intermediazione dovrà fornire all'Autorità nazionale - UAMA copia del provvedimento autorizzativo estero di trasferimento (Paese UE) o di esportazione (Paese terzo). Tale documentazione non è richiesta nel caso di movimentazione all'interno dello stesso Paese

Materiale classificato:

In tutti i casi in cui l'operazione di intermediazione riguardi anche materiale classificato, la richiesta di autorizzazione (c.d. "deroga") sarà inoltrata al DIS-UCSe solo da parte delle società intermediate nazionali (per il tramite dell'Autorità nazionale - UAMA), coinvolte dalla movimentazione dei materiali di cui ai procedimenti secondari e non dalla società intermediante, di cui al procedimento principale, interessata esclusivamente dal flusso finanziario. L'Autorità nazionale - UAMA invierà al DIS-UCSe, esclusivamente per ragioni informative, l'istanza di autorizzazione alle trattative contrattuali per l'intermediazione, procedendo autonomamente in quanto **operazione finanziaria non concernente la movimentazione dei materiali** e, pertanto, non soggetta ad autorizzazione (c.d. deroga) da parte del DIS-UCSe.

Registro Nazionale delle Imprese:

In tutti i casi in cui l'operazione di intermediazione riguardi la movimentazione di materiale estero che viene movimentato solo sul territorio estero, il materiale in questione non è registrato al Registro Nazionale delle Imprese. Diversamente, se il materiale interessato nell'operazione è movimentato sul territorio nazionale, verrà iscritto al Registro Nazionale delle Imprese da parte della società intermediata titolare dell'autorizzazione alla movimentazione.

Programmi intergovernativi:

Laddove l'autorizzazione di intermediazione sia inserita all'interno di un Programma Intergovernativo, **non è richiesta la preventiva autorizzazione alle trattative contrattuali** ai sensi dell'art. 9 comma 7 bis. I procedimenti secondari seguiranno le regole delle varie tipologie autorizzative. Qualora l'intermediazione fosse richiesta da una società che, pur facendo parte di un Programma Intergovernativo, ritenesse la specifica operazione al di fuori dello stesso, nell'ambito delle trattative contrattuali

potranno essere autorizzate più società fornitrici (per gli acquisti) ma sarà autorizzabile un solo cliente (per la vendita).

Comunicazioni ex art. 20 della l. 185/90.

L'autorizzazione di **intermediazione è soggetta all'art. 20 comma 1 lett. a)**, ciò vuol dire che l'impresa autorizzata a tale operazione (società intermediante) dovrà comunicare tempestivamente all'Autorità nazionale - UAMA, attraverso una dichiarazione, la conclusione, anche se parziale, delle operazioni **(finanziarie)** autorizzate. Tale dichiarazione può essere riepilogativa delle operazioni effettuate **(fatture dei pagamenti e degli incassi)**. L'Autorità nazionale - UAMA potrà procedere in sede ispettiva alla verifica del collegamento del flusso finanziario della società titolare dell'autorizzazione di intermediazione (intermediante), con la movimentazione dei materiali d'armamento effettuata dalle società intermediate.

Per questa tipologia di operazioni, non è applicabile alla società intermediante, titolare dell'autorizzazione di intermediazione, la lett. b) del succitato articolo (stante la sua natura esclusivamente finanziaria) e pertanto sono escluse le sanzioni di cui all'art. 25 bis a questa riferite. In caso di mancato inoltro della comunicazione in questione l'autorizzazione potrà essere soggetta a sospensione da parte dell'Autorità nazionale - UAMA secondo quanto stabilito dall'art. 15 e come richiamato dalla Comunicazione di questa Autorità nazionale - UAMA n. 25832 del 24 ottobre 2019.

Resta inteso che le società intermediate italiane, **nei procedimenti autorizzativi secondari, dovranno adempiere agli obblighi di cui all'art. 20 comma 1 lett. a) e b)** laddove movimenteranno materiale d'armamento verso un Paese terzo secondo quanto stabilito per la tipologia autorizzativa rilasciata. (Vedasi comunicazione in materia di controlli di questa Autorità nazionale - UAMA n. 25832 del 24 ottobre 2019).

L'intermediazione sin qui descritta non va confusa con le seguenti figure:

1. **TRAMITI COMMERCIALI**

   I tramiti commerciali sono società private o agenzie governative che esercitano un ruolo esclusivamente "finanziario" nelle varie fasi negoziali tra le parti (committente e fornitore). Nello specifico, si tratta quindi di soggetti che partecipano in qualità di ditta acquirente nei contratti di fornitura.

2. **COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE.**

   Le società nazionali del settore, nell'ambito delle loro attività commerciali, possono avvalersi della collaborazione di soggetti (persone fisiche o giuridiche così detti "intermediari"), che svolgono un ruolo di supporto all'iter negoziale con la controparte commerciale estera.

   I compensi derivanti da tale attività, sono noti come "compensi di intermediazione" e devono essere indicati (beneficiario, valore e/o percentuale corrispondente rispetto alla fornitura) nelle istanze societarie e successivamente menzionati nei provvedimenti autorizzativi.

Questa Direttiva, e le disposizioni richiamate nella stessa, sono consultabili sul sito web dell'Autorità nazionale - UAMA al seguente indirizzo: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/uama/legislazione.html

Il Direttore dell'Autorità Nazionale - UAMA
Min. Plen. Francesco Azzarello

Ditta
Indirizzo
telefono, fax

Spett.
Autorità nazionale - U.A.M.A.
Sezione Controlli e Sanzioni

via pec: uama.mae@cert.esteri.it

Città, data

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art. 27- bis della L. 185/90 e ss.mm.

Ditta: (*Denominazione*)

a) **N. iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese (RNI):**

b) **Descrizione dei beni/servizi oggetto del contratto:** (descrizione)

c) **Modalità di regolamento finanziario della transazione:**
barrare in corrispondenza
( ) 30 gg. - ( ) 60 gg. - ( ) 90 gg. - ( ) altro:

d) **Dati identificativi dell'acquirente/fornitore - debitore/creditore:** *da utilizzare anche per spese accessorie (es. compensi di intermediazione)*
per società: denominazione – sede
per persone fisiche: Cognome Nome – data e luogo nascita

CARATTERIZZAZIONE

e) **Programma intergovernativo**

(*codice*) - (*numero*)

f) **Operazione per conto dello Stato:**

g) **Transazioni bancarie da segnalare**: ( ) incasso - ( ) pagamento
barrare in corrispondenza e completare

riferite e da attribuire all'autorizzazione/caratterizzazione di cui sopra per

tipo operazione	importo (euro)
( ) Anticipi contrattuali non soggetti a 185/90	_____
( ) Beni e servizi non soggetti a 185/90	_____
( ) Compensi di intermediazione	_____
( ) Costi di riparazione	_____
( ) Costi non ricorrenti	_____
( ) Finanziamenti-Garanzie (Specificare in note)	_____
( ) Oneri bancari	_____
( ) Pagamento di penali	_____
( ) Trasporto/nolo ed assicurazioni relative	_____
( ) Altro (specificare in note)	_____

Note:

Per transazioni relative a compensi di intermediazione si forniscono i seguenti dati del percettore:
persona fisica:
Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:

persona giuridica:
Ragione Sociale:
Sede:

h) Modalità di esecuzione

( ) Assegno
( ) Bonifico
( ) Escussione Garanzia
( ) Incasso ordinario/Sepa
( ) Lettera di Credito
( ) Operazione di cessione di credito, sconti, forfaiting
( ) Rimessa documentata (import/export)
( ) Altro (specificare in note)

Note:

i) Fase di esecuzione dell'operazione cui è riferita la transazione in esame:

( ) parziale
( ) conclusiva

Timbro Ditta
e firma del Responsabile